

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2418 DEL 30/12/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE, AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA, DI UN MEDICO SPECIALIZZANDO ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA INTERNA - DOTT. ALBERTO CAREGNATO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 2432/24

Il Dirigente , Direttore dell'U.O.C. Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali riferisce quanto di seguito.

Premesso che:

- il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., ex art. 6, comma 2, prevede la stipula di specifici accordi fra Università e Strutture Ospedaliere, per la regolamentazione dei rapporti connessi alla formazione medico specialistica;
- il D.lgs 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE” disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il D.I. 13 giugno 2017, n. 402 reca “gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”, in particolare, il citato decreto, prevede che qualora l'attività formativa professionalizzante del medico specializzando, non sia inclusa nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico stesso devono essere approvate apposite motivate convenzioni;
- le circolari della Regione Veneto prot. n. 35512 del 30/01/2018, prot. n. 111059 del 22/03/2018 e la DGR n. 22 del 16/01/2024 - Allegato A- lettera Q) - prevedono la formalizzazione di apposite Convenzioni individuali, previo nulla osta della Regione Veneto per l'instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione, al fine di regolamentare il periodo formativo che il Medico Specializzando svolgerà presso le strutture Aziendali.

Considerato che:

- l'Università degli Studi di Trieste con nota acquisita al ns. prot. 99207 del 06/11/2024, ha chiesto di siglare un accordo individuale per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali extra rete formativa di un medico specializzando - dr. Alberto Caregnato – iscritto al V anno della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna, con decorrenza dal 03/02/2025 al 29/06/2025;
- in riferimento alle disposizioni di cui sopra, questa Azienda, con nota ns. prot. n. 107380 del 02/12/2024, ha chiesto ai competenti Uffici Regionali il rilascio del nulla osta per la stipula della convenzione di cui sopra;
- la Direzione Risorse Umane del SSR – Area Sanità e Sociale della Regione Veneto – con nota ns. prot. n. 108127 del 04/12/2024, ha espresso il nulla osta alla stipula dell'accordo individuale, nel testo concordato con l'Università degli Studi di Trieste per la frequenza del dr. Alberto Caregnato presso l'U.O.C. di Medicina Interna del P.O. Santorso;
- l'attività di stage del dr. Alberto Caregnato presso la nostra Azienda non è superiore a 18 mesi come pure la struttura ospitante non risulta satura.

Rilevato che il Direttore Sanitario, il Direttore Medico del P.O. di Santorso e il Direttore dell'U.O.C. di Medicina Generale del P.O. di Santorso hanno espresso parere favorevole all'attivazione della convenzione, come da documentazione agli atti del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, propone di approvare il testo della convenzione con l'Università degli Studi di Trieste per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa di un medico specializzando (dr. Alberto Caregnato) iscritto alla Scuola di Specializzazione in Medicina Interna così come allegato alla presente proposta

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;
- ex art.6, comma 2, del Dlgs 30 dicembre 1992, n 502 e s.m.i.;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402;
- la L.R. 14/09/1994, n. 56
- la L.R. 25/10/2016, n. 19
- le note protocollo n. 35512 del 30.01.2018 e n. 111059 del 22.03.2018 della Regione Veneto Area Sanità e Sociale

Ritenuto di approvare il testo della convenzione citata in premessa;

Dato atto che il responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di approvare il testo di convenzione con decorrenza dal 03/02/2025 fino al 29/06/2025, tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e l'Università degli Studi di Trieste per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa di un medico specializzando - dr. Alberto Caregnato – iscritto al V anno della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che per la frequenza di cui sopra questa Azienda provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali per la responsabilità civile verso terzi colpa lieve e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Dlgs n. 368/99;
3. di prendere atto che il medico invece provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per colpa grave, ai sensi della L. n. 24/2017;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'ex art. 23, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

VISTO il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, "riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402, recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;

VISTO il Regolamento per la Formazione medico specialistica dell'Università degli Studi di Trieste;

VISTA la deliberazione del 20.09.2017, con la quale il Senato Accademico ha proposto, e la successiva deliberazione del 29.09.2017 con il quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo Schema convenzionale della presente Convenzione;

VISTA la proposta del Direttore della Scuola di Specializzazione in medicina interna (d'ora in poi indicata come "Scuola") e la deliberazione del Consiglio del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute del 12 settembre 2024, con le quali si è stabilito di procedere alla stipula della presente convenzione

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

L'Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata "Università" C.F. 80013890324, Piazzale Europa n. 1, 34127 Trieste (TS) PEC ateneo@pec.units.it nella persona del Collaboratore del Rettore per l'Area Didattica, Prof. Paolo Edomi, nato a domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Università

E

L'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 7 Pedemontana (d'ora in poi "AZIENDA") con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti, 40 CAP 36061, PEC protocollo.aulss7@pecveneto.it C.F./Partita I.V.A. 00913430245, rappresentata dal Dott. Carlo Bramezza nato a in qualità di Direttore Generale dell'Azienda medesima

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Tirocinante

L'Azienda si impegna ad accogliere per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante e di tirocinio (d'ora in poi denominata "attività") presso la propria Struttura (**ULSS 7 Pedemontana – I'U.O.C. di Medicina Generale del P.O. Santorso**) con potenziale formativo non saturato da precedenti convenzioni (ai sensi art. 1.2 All. D.I. 402/2017), **il dott. Alberto Caregnato**, nato a Bassano il..... (d'ora in poi "tirocinante") iscritto presso la Scuola di Specializzazione in Medicina interna dell'Università degli Studi di Trieste

Art. 3 – Durata tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge **dal 03/02/2025 al 29/06/2025**

Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio

L'Azienda mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della propria Struttura con orario di accesso dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolge le seguenti attività: gestione del paziente internistico in reparto ad elevata intensità di cure, acquisizione dei fondamenti di ventilazione meccanica non invasiva, di monitoraggio elettrocardiografico e gestione della terapia aminica. Esecuzione di ecografia diagnostica bedside ed ecocolordoppler vascolare

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutor

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida del tutor dell'AZIENDA, **Dott. Massimo Marchetti – Direttore dell'U.O.C di Medicina Generale P.O. Santorso**

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture dell'AZIENDA è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dalla **Dott. Andrea Grillo**, tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

Il medico specializzando provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per colpa grave. Certificato assicurativo da consegnare all'Azienda ospitante. La copertura invece assicurativa per infortuni, malattie professionali e responsabilità civile verso terzi - colpa lieve - è a carico dell'Azienda ospitante.

Art. 11 - Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 01/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

b) L'Azienda mette a disposizione i dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti e si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Le funzioni di Medico Competente e/o Medico Autorizzato e di Esperto di Radioprotezione ai sensi, rispettivamente, del D.Lgs 81/2008 e del D.Lgs 101/2020 sono completamente garantite dall'Università di provenienza. Gli accertamenti necessari per l'eventuale classificazione e per la formulazione del giudizio di idoneità verranno effettuati presso l'Università di provenienza prima della presa di servizio presso il soggetto ospitante; ciò comporta che sia avviata un'azione di

coordinamento dell'Università di provenienza con la struttura ospitante, al fine di fornire alle figure preposte che ricoprono le funzioni sopraindicate, le informazioni necessarie per la classificazione e la formulazione del giudizio di idoneità allo svolgimento delle attività svolte ed autorizzate presso la struttura ospitante.

Art. 12 – Accesso alla Mensa

L'Azienda assicura agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa a prezzo pieno secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente, ed alle strutture logistiche mettendo a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 13 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Durante l'attività di formazione presso l'Azienda il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza. Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 14 – Trattamento dati personali

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal GDPR2016/679, nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati dall'altra Parte, per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del Contratto stesso ed in conformità con l'informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del GDPR che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne.

Resta inteso che i dati saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Art. 15 – Norme finali

Le Parti si impegnano a dirimere in via consensuale e amichevole eventuali controversie che dovessero insorgere rispetto all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. In caso di controversie non altrimenti componibili, il Foro competente sarà individuato secondo le regole del CpC.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo è dovuta, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23 gennaio 2004, dall'Università degli Studi di Trieste (Aut. Agenzia delle entrate di Trieste n. 410481 del 31 maggio 1993).

La presente Convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Università di Trieste
Il Collaboratore del Rettore
Per l'Area Didattica
Prof. Paolo Edomi
(firmato digitalmente)

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana
Il Direttore Generale
Dott. Carlo Bramezza
(firmato digitale)